

Brevetti, iter accelerato dopo il deposito

È da iscrivere nella sezione speciale del registro delle imprese la start-up innovativa che abbia già depositato il brevetto ancorché sia in attesa della registrazione. Non si applicano le sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 2630 del c.c. nel caso del mancato aggiornamento semestrale presso il registro delle imprese delle informazioni relative alla qualifica di start-up (articolo 25, 14 comma, dl n. 17972014). Ma la società innovativa in caso di mancato aggiornamento semestrale delle informazioni perde la disciplina di favore riservata dal legislatore a tale universo innovativo. L'iscrizione nella sezione speciale del registro imprese ha la funzione della pubblicità. Trattandosi di società già iscritta alla sezione ordinaria del registro delle imprese con funzione costitutiva. Tuttavia dal punto di vista della speciale disciplina «di favo-

re» dettata dalla sezione IX del dl n. 179/2012, tale pubblicità viene ad assumere efficacia costitutiva. Questo è il principio di diritto espresso dal Mise, dipartimento XXI registro delle imprese, con le note del 22 agosto scorso n.0147352.

- Soci amministratori e requisito soggettivo. Risulta essere in possesso del requisito soggettivo la società innovativa costituenda che si avvale di soci amministratori e contemporaneamente dipendenti della stessa. Al contrario, ove si tratti di meri organi sociali, che pure hanno l'amministrazione della società ma non sono in essa impiegati non appare verificato il requisito soggettivo per la qualifica della start-up. Questa è la risposta fornita dal Ministero dello sviluppo economico, dipartimento XXI, registro imprese, con la circolare del 22 agosto 2014 prot n. 0147538.

- Costituzione e qualifica start-up. L'unico parametro da tenere in considerazione, ai fini della dichiarazione dell'attestazione del possesso dei requisiti per la qualifica di società innovativa costituita alla data del 19 dicembre 2012 (entrata in vigore della legge di conversione n. 221 del 2012 del dl n. 179 del 2012) è quello della costituzione. Nella logica di favorire esclusivamente le «nuove» imprese innovative, l'orizzonte temporale previsto per l'applicazione della disciplina start-up è di quarantotto mesi decorrenti dalla data di costituzione della start-up innovativa, in quanto tale termine viene ritenuto «congruo per la fase di avviamento e crescita di una nuova impresa innovativa». Questo è quanto si legge nella nota del 22 agosto scorso n. 0147534 dal Mise, dipartimento XXI registro delle imprese. Per espressa previsione del

comma 3 dell'articolo 25 della legge istitutiva, «le società già costituite alla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 221 del 2012 del decreto n. 179 del 2012 e in possesso dei requisiti previsti dal comma 2 dell'articolo 25, sono considerate start-up innovative se depositano presso l'ufficio del registro delle imprese, di cui all'articolo 2188 del codice civile, una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale che attesti il possesso dei requisiti previsti». L'articolo 25 del dl n. 179/2012, al comma 2, n. 3) dispone che la società innovativa possa essere non soltanto titolare o depositaria di un brevetto ma anche depositaria dello stesso. Pertanto, ove la società abbia già depositato formalmente il brevetto, ancorché in attesa di registrazione, appare verificato il «requisito dell'essere depositaria».